

Il commercialista telematico

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLE FRODI INTRACOMUNITARIE IN MATERIA DI I.V.A.

a cura Vincenzo D'Andò

Per ricostruire, mediante l'incrocio dei dati, l'eventuale attività fraudolenta delle aziende che effettuano operazioni intracomunitarie, e i reali soggetti che usufruiscono dei benefici fiscali (con l'ausilio di prestanomi), **l'operato dei verificatori** (funzionari delle Dogane, dell'agenzia delle Entrate, finanziari) sarà particolarmente rivolta sull'esame dei documenti di carattere commerciale e bancario (ordini, documenti di trasporto, bonifici ecc.) oltre che fiscale. Si tratta di azioni mirate all'individuazione dei soggetti interponenti, ai fini di acquisire gli elementi utili per scovare l'evasione. Sono procedure che, quindi, vengono condotte nel corso di verifiche ad operatori intracomunitari, qualora siano rilevati elementi tali da fare immaginare lo svolgimento di attività "fittizia" del soggetto sottoposto a controllo, come, ad esempio, sottofatturazione, cessioni verso pochi e ricorrenti soggetti, omessi pagamenti di imposta, strutture logistiche inadeguate, inizio attività recente, esiguo numero di operazioni per ingenti quantitativi di merce.

E' quanto si rileva dalla lettura della **circolare n. 45 del 17/11/2005 dell'Agenzia delle Dogane** emanata ai fini di coordinare le attività di contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria tra l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza.

Rileva, preliminarmente, la citata circolare che nell'ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri della Comunità europea, continua a riscontrarsi l'incremento delle attività fraudolente in materia di I.V.A. utilizzate, in particolare, secondo lo schema delle *c.d. frodi carosello* e basate principalmente sull'interposizione fittizia, nelle relative transazioni, di società *cartiere*

In tale contesto sono state inserite dal Legislatore nazionale le misure contenute nella L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge Finanziaria 2005), che ha introdotto una serie di disposizioni per il rafforzamento del contrasto all'evasione nel settore IVA tra cui spicca l'introduzione del principio, applicabile in particolari casi, di responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell'imposta.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane ed il Comando generale della Guardia di finanza, hanno definito, e formalizzato con la sottoscrizione in data 18 luglio 2005 di un documento di intesa, una metodologia comune per il controllo dei soggetti "a rischio", finalizzata a

Il commercialista telematico

migliorare la qualità dell'attività investigativa e dell'azione accertatrice del tributo, in particolari per i casi di uso di operazioni fraudolente.

In tale ambito, è stata condivisa la necessità di individuare e perseguire, nel settore delle frodi all'IVA intracomunitaria, gli effettivi autori delle stesse, beneficiari degli illeciti vantaggi economici (soggetti interponenti), e non il solo c.d. "prestanome" (soggetto interposto), che appare formalmente responsabile degli omessi versamenti IVA.

Tavolo tecnico regionale

Viene pertanto istituito un *tavolo tecnico regionale* che si riunisce, su impulso di uno degli Organi di vertice territoriale delle rispettive Istituzioni.

In tale contesto saranno affrontate anche questioni riguardanti frodi all'IVA attraverso il sistema del "falso deposito fiscale".

Per l'Agenzia delle Dogane, i necessari collegamenti con gli altri Organi interessati (Agenzie delle Entrate e Guardia di Finanza) saranno presi dai Direttori regionali che avranno cura, pertanto, di contattare le omologhe strutture territoriali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

E' previsto nella suddetta circolare che ciascuna delle tre Istituzioni designa il proprio *referente regionale* che rappresenta il punto di riferimento costante nel tempo per i diversi organi di controllo ed ha il compito di mantenere i contatti con gli omologhi referenti per le opportune azioni di coordinamento e supporto.

Verrà compilato un apposito *report* dei dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita, al fine di mettere in evidenza gli eventuali elementi di incongruenza commerciale ed economica presenti (sottofatturazione o fatturazione al prezzo di costo), nonché di evidenziare i nominativi presumibilmente coinvolti nell'attività illecita.

Il *report* viene trasmesso, con il processo verbale di constatazione, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'accertamento nei confronti del soggetto sottoposto a verifica, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 60 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Qualora, invece, sia necessario procedere ad ulteriori accessi presso cessionari del soggetto interposto (presunti interponenti) che operino nel regime degli scambi intracomunitari, il *report* ed il processo verbale di constatazione sono trasmessi anticipatamente alla/e Direzione/i regionale/i dell'Agenzia delle Dogane competente/i territorialmente per l'espletamento delle successive attività di verifica presso i cessionari in parola o, nel caso in cui siano già state avviate attività di verifica presso i cessionari dell'interposto dagli altri Organi di controllo (dato rilevabile

Il commercialista telematico

attraverso l'interrogazione all'A.T.), alle Direzioni regionali delle entrate e/o ai Comandi coinvolti negli accertamenti in corso.

In presenza di cessionari (presunti interponenti) non operanti in ambito intracomunitario, i destinatari del *report* e del processo verbale di constatazione devono essere anche i Comandi regionali della Guardia di finanza e le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate competenti per gli accessi presso i clienti nazionali. Anche in questo caso, in presenza di accessi già in corso presso i soggetti cessionari, i destinatari degli atti di verifica devono essere le Direzioni regionali delle entrate e/o i Comandi competenti per i controlli in corso.

Nel caso in cui, a verifica non ancora ultimata, siano già stati acquisiti elementi di sospetto circa l'attività fraudolenta del soggetto sottoposto a verifica, il *report*, insieme ad ogni altro elemento di informazione utile, viene trasmesso anticipatamente agli altri Organi interessati.

Precedentemente sono state diffuse le disposizioni per le attività di verifica, controllo e antifrode, diramate con nota prot.n°19/AVCT/Ris e prot. n.146/AFR/Ris. del 29 aprile 2005 e, in particolare, su quanto previsto al punto 3.2 della medesima in ordine agli indicatori ed ai settori di rischio sui quali attivare prioritariamente le attività di controllo e di collaborazione.

I Direttori regionali assicureranno l'esatto adempimento delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti Uffici, vigilando sulla corretta applicazione delle attività di contrasto all'evasione.

novembre 2005


Si riporta di seguito l'allegato contenuto nella predetta circolare:

Il commercialista telematico

ALLEGATO 1

A titolo di esempio si illustra la modalità operativa di una singola operazione in modo da evidenziare l'indebito risparmio d'imposta (prezzi di acquisto e di vendita hanno valore puramente indicativo) e l'abbattimento del prezzo di vendita.

I soggetti coinvolti contabilizzano alla vendita l'operazione come segue:



Il cliente nazionale ROSSI SRL, grazie all'interposizione fittizia di BIANCHI SRL, acquista a prezzi inferiori a quelli che sosterebbe se si rivolgesse direttamente all'operatore comunitario (90 contro 100). L'abbattimento del prezzo è possibile grazie al fatto che l'Iva esposta nelle fatture emesse da BIANCHI SRL non viene versata all'Erario e, di fatto, diviene per i soggetti coinvolti un provento, seppur illecito.

Di conseguenza, il cliente nazionale riesce facilmente a commercializzare i beni sul mercato finale dal momento che mantiene il prezzo al di sotto di quello di partenza. Potrebbe vendere a 91 e realizzare comunque un margine positivo di 1. La frode in esame presenta risvolti che incidono anche sulla leale concorrenza economica. In effetti, il cessionario, per effetto del minor prezzo pagato (90) rispetto a quello normale di mercato (100), è in grado di vendere i beni a un prezzo notevolmente più basso rispetto ai suoi concorrenti.

Nell'ipotesi in cui più soggetti si interpongano tra il fornitore comunitario ed il cliente finale destinatario delle merci, soltanto l'esauritiva ricognizione di tutti gli operatori coinvolti può garantire l'esito positivo del controllo e in tal senso il report dovrà essere compilato in modo da raccogliere i dati complessivi.

Presso la sede dove sono depositate le scritture contabili, si dovrà procedere alla integrale acquisizione, mediante l'utilizzazione di applicazioni informatiche, di tutte le fatture di acquisto e di vendita.

Tale raccolta è funzionale alla dimostrazione dell'artificiosità delle operazioni commerciali registrate, in quanto fa emergere una differenza negativa sistematica tra i prezzi indicati nelle fatture di vendita e quelli indicati nelle fatture di acquisto, fatto assolutamente contrario a qualsiasi logica economica.

Il report dovrà essere compilato inserendo i seguenti dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita:

- ~ numero e data della fattura;
- ~ prezzo di acquisto;
- ~ prezzo di vendita;
- ~ n. partita IVA e ragione sociale del fornitore;
- ~ n. partita IVA e ragione sociale del cliente;
- ~ elementi identificativi dell'oggetto della fattura (ad esempio, se trattasi di autovetture, occorrerà registrare il numero del telaio).

Si riporta a titolo esemplificativo una tabella che riporta i dati e le informazioni sopra menzionate, che dovrà essere inoltrato all'Organo ispettivo coinvolto nel controllo del soggetto interponente:

Il commercialista telematico

Schema di *REPORT* (i dati sono inseriti a titolo esemplificativo) Soggetto verificato BIANCHI SRL

ACQUISTI						CESSIONI						
			A						B	C	D	E
											B-A	D/A*100
n.	data fit	fornitore	importo	Descrizione merce	Codice articolo (1)	n.fatt	data	cliente	imponibile	totale	differenza	ricarico
1	12/1/03	UE	11.600,00	*****	*****	1	2/1/03	Rossi srl	11.000,00	13.200,00	- 600,00	- 5,17%
2	14/1/03	UE	9.900,00	*****	*****	2	10/1/03	Rossi srl	9200,00	12.500,40	- 700,00	- 7,00%
3	9/1/03	UE	10.000,00	*****	*****	3	10/1/03	Rossi srl	9.917,00	11.900,40	- 83,00	-0,83%
4	21/1/03	UE	9.900,00	*****	*****	4	21/1/03	Rossi srl	9200,00	12.500,40	- 700,00	- 7,00%
5	28/1/03	UE	9.800,00	*****	*****	5	29/1/03	Rossi srl	11.375,00	13.650,00	1.575,00	16,07%
6	13/2/03	UE	11.700,00	*****	*****	6	17/2/03	Rossi srl	9.994,00	1.992,80	- 1.706,00	-14,58%
7	13/2/03	UE	11.600,00	*****	*****	7	17/2/03	Rossi srl	10.037,00	12.044,00	- 1.563,00	-13,47%
8	13/2/03	UE	11.600,00	*****	*****	8	17/2/03	Rossi srl	10.037,00	12.044,00	- 1.563,00	-13,47%
9	13/2/03	UE	21.900,00	*****	*****	9	17/2/03	Rossi srl	20.329,00	24.395,00	- 1.571,00	-7,17%
10	13/2/03	UE	25.100,00	*****	*****	10	17/2/03	Rossi srl	22.038,00	26.446,00	- 3.062,00	-12,20%
11	13/2/03	UE	21.500,00	*****	*****	11	17/2/03	Rossi srl	20.073,00	24.088,00	- 1.427,00	-6,64%
12	13/2/03	UE	13.300,00	*****	*****	12	17/2/03	Rossi srl	11.958,00	14.350,00	- 1.342,00	-10,09%

(1) se utile all'accertamento, ad esempio il numero di telaio nel settore auto o altro elemento univocamente identificativo della partita di merce.